

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):

In sede legislativa Pag. 2

FINANZE E TESORO (VI):

In sede referente » 2

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa » 7

TRASPORTI (X):

In sede referente » 7

ERRATA CORRIGE » 11

CONVOCAZIONI:

Lunedì 5 agosto 1974

Finanze e tesoro (VI) Pag. 11

Martedì 6 agosto 1974

Affari costituzionali (I) Pag. 11

Trasporti (X) » 11

Igiene e sanità (XIV) » 12

Mercoledì 7 agosto 1974

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio » 12

Affari interni (II) » 12

Giustizia (IV) » 12

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) » 13

Trasporti (X) » 13

Industria (XII) » 13

Igiene e sanità (XIV) » 14

Giovedì 8 agosto 1974

Commissioni riunite (IV e XIII) » 14

Industria (XII) » 14

Igiene e sanità (XIV) » 14

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 15

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 2 AGOSTO 1974, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

Disegno di legge:

Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (Parere della I, della II, della V e della VI Commissione) (2241-ter).

(Discussione e approvazione).

Il relatore per l'VIII Commissione Castiglione illustra il nuovo testo del provvedimento elaborato in sede referente dal Comitato ristretto auspicandone l'approvazione anche a nome del relatore per la IX Commissione, Calvetti, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.

Il deputato Giudiceandrea ribadendo l'urgenza di varare il provvedimento generale relativo all'edilizia scolastica ed universitaria, del quale il disegno di legge oggi in discussione rappresenta uno stralcio voluto dal suo gruppo, giudica positivamente il testo elaborato dal Comitato ristretto in relazione alla situazione contingente cui fare fronte.

Il deputato Botta, intervenendo per alcuni chiarimenti sul testo in discussione, ritiene che debba essere snellito il meccanismo di accreditamento dei fondi ed esprime perplessità sul sistema della scheda segreta previsto dall'articolo 4 per la fissazione del limite massimo di aumento.

Il deputato Finelli, sottolineando la rapidità dei lavori del Comitato ristretto, giudica positivamente il testo da quest'ultimo elaborato poiché esso chiude il capitolo relativo alla legge n. 641; denuncia però la gravità della situazione oggi esistente per il ritardo dovuto all'inerzia del Governo e della maggioranza in questi anni.

Il relatore per la VIII Commissione Castiglione, replicando agli intervenuti nella discussione, coglie l'occasione per auspicare, alla ripresa dei lavori parlamentari, un rapido iter del provvedimento organico sull'edilizia scolastica ed universitaria.

Il Sottosegretario Smurra, ringraziando le forze politiche che hanno contribuito costruttivamente e con rapidità alla definizione del testo elaborato dal Comitato ristretto, del

quale auspica l'approvazione, ribadisce l'impegno del Governo a riprendere il discorso globale sull'edilizia scolastica.

Il Presidente Degan, anche a nome del Presidente dell'VIII Commissione Ballardini, assicura che alla ripresa dei lavori parlamentari verrà esaminato il disegno di legge organico sull'edilizia scolastica.

La Commissione passa all'esame degli articoli del testo del Comitato ristretto.

Vengono approvati senza modificazioni gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7. L'articolo 3 viene approvato con un emendamento dei deputati Giudiceandrea e Ciai Trivelli Anna Maria, per il quale il relatore ed il Governo si erano rimessi alla Commissione. Il deputato Botta aveva in precedenza ritirato un proprio emendamento all'articolo 4.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il deputato Tani preannuncia l'astensione del gruppo comunista intesa come stimolo al Governo per una corretta attuazione del provvedimento; i deputati Giordano e Achilli, a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano il voto favorevole; il deputato Guarra dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

La Commissione approva un nuovo titolo del disegno di legge; quest'ultimo viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 2 AGOSTO 1974, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA, indi del Vicepresidente CIAMPAGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lima.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili (Parere della V e della X Commissione) (3080).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Sugli articoli aggiuntivi all'articolo 3 intervengono per la materia del calcolo dei cali e delle norme relative al pagamento differito i deputati Cirillo, Vespignani e Niccolai Cesarino che illustrano gli emendamenti di parte comunista intesi alla riduzione ad un quarto del tetto dei cali riconoscibili, alla abrogazione delle norme sul differimento del pagamento dell'imposta, alla riduzione al 6 per cento dell'IVA per i carburanti agevolati per l'agricoltura ed i natanti nelle acque interne, e alla riduzione del parco macchine dei Ministeri.

Il relatore Spinelli dà ragione degli articoli aggiuntivi proposti dalla maggioranza in materia di cali e per l'aumento degli interessi sui pagamenti differiti (e per questa ultima materia dichiara di accogliere un sub-emendamento Vespignani relativo alla decorrenza dei nuovi livelli dei saggi d'interesse). Manifesta altresì favorevole avviso all'emendamento Buzzoni ed altri relativo all'aliquota agevolata dell'IVA per l'agricoltura e per la pesca nelle acque interne. Per la riduzione del parco macchine osserva che la formulazione adottata dall'emendamento comunista non è idonea: un tipo d'emendamento votabile deve essere formulato come una sorta di nota di variazione al bilancio, con riduzione degli stanziamenti dei capitoli delle tabelle allegate relativi al parco macchine.

Il deputato Rizzi illustra quindi un articolo aggiuntivo (3. 0. 7) inteso ad aumentare fino al 30 per cento la misura dell'indennità ai doganieri per lavoro straordinario effettuato fuori orario e fuori sede verso enti e privati.

Su tale emendamento interviene in senso contrario il deputato Caruso (che ricorda le vicende connesse alla perequazione retributiva per il personale statale) ed in senso favorevole (salvo ristrutturazione del testo) il deputato Colucci. Favorevole all'emendamento si dichiara altresì il deputato Santagati. Il deputato Rizzi dichiara quindi di ritirare il predetto emendamento riservandosene la ripresentazione in Assemblea.

Si passa quindi all'esame di settantaquattro emendamenti all'articolo 4 relativi all'*una tantum* sui motori. I deputati Pascariello e Vespignani illustrano gli emendamenti di parte comunista intesi all'eliminazione del prelievo per le piccole auto, al contenimento della imposta sulle cilindrate inferiori, all'aumento del prelievo sulle grosse cilindrate, i grandi autoscafi (così per gli aeromobili contemplati all'articolo 5), allo spostamento della data per i versamenti, alla riduzione dell'imposta per macchine di lontana immatricolazione (e ri-

tengono troppo ampio il termine del decennio proposto dalla maggioranza), a stabilire nel doppio anziché nel triplo l'ammenda per le violazioni, a determinare gli organi competenti alla repressione delle violazioni stesse.

Il deputato Santagati illustra quindi gli emendamenti del MSI agli articoli 4 e 5 tendenti alla riduzione delle aliquote d'imposta e alla modifica delle modalità e termini di versamento.

Il relatore Spinelli dà ragione degli emendamenti della maggioranza intesi alla riduzione a metà dell'imposta per le auto immatricolate antecedentemente al decennio, allo spostamento del termine di versamento al 30 settembre, alle modalità di versamento all'erario delle somme riscosse dall'ACI. Si dichiara favorevole all'emendamento Vespignani inteso all'aumento dell'imposta sui grossi autoscafi ed all'emendamento Pellicani Giovanni per il raddoppio anziché la triplicazione delle ammende.

Esprime favorevole avviso inoltre sull'emendamento comunista concernente l'aumento del prelievo sugli aeromobili (che è analogo ad un emendamento di maggioranza all'articolo 5), nonché all'articolo aggiuntivo proposto dai deputati comunisti inteso a determinare gli organi preposti alla vigilanza dell'applicazione dell'imposta.

Il relatore Spinelli motiva quindi le ragioni di un emendamento all'articolo 6 (dopo il secondo comma) proposto dalla maggioranza ed inteso a far affluire ad un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti i proventi, derivanti dall'imposta *una tantum*, da destinarsi all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali per il credito a medio termine. Il relatore illustra inoltre un articolo aggiuntivo al disegno di conversione, proposto dalla maggioranza, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme relative a revisione e modifiche delle norme in materia di cali dei prodotti petroliferi ai fini degli abbuoni dell'imposta di fabbricazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Risultano approvati gli emendamenti di maggioranza illustrati dal relatore, un sub-emendamento al testo della maggioranza proposto dal deputato Vespignani in materia di decorrenza dei nuovi saggi d'interesse sui pagamenti differiti, un emendamento La Marca relativo all'IVA agevolata per l'agricoltura e la pesca nelle acque interne, e due emendamenti Pellicani Giovanni, l'uno relativo alla

misura delle ammende e l'altro concernente gli organi di vigilanza.

Ai predetti emendamenti si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo. Per l'emendamento concernente l'accertamento delle violazioni il Governo aveva precedentemente dichiarato di rimettersi alla Commissione.

Risultano ritirati, con riserva di ripresentazione in Assemblea, un emendamento Ballarin all'articolo 1 relativo ad esenzioni dall'imposta di fabbricazione sui carburanti destinati ai natanti in acque interne, un emendamento Buzzoni relativo al parco macchine dei Ministeri, un emendamento Rizzi relativo ad indennità per il personale delle dogane, un emendamento Vespignani concernente aumenti di aliquote sugli autoscafi di maggiore potenza (cui si è dichiarato favorevole il relatore e per il quale il Governo si è riservato il giudizio).

Risultano respinti o preclusi tutti gli altri emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge e risulta altresì respinto l'articolo aggiuntivo al disegno di conversione presentato dai deputati comunisti inteso a conferire delega al Governo per l'istituzione del regime del doppio prezzo per le benzine (precedentemente illustrato dal deputato Giovanni Pellicani).

Approvato risulta invece, nel disegno di conversione, l'articolo aggiuntivo proposto dalla maggioranza ed illustrato precedentemente dal relatore.

Il disegno nel suo complesso risulta quindi approvato nel seguente testo:

ART. 1.

È convertito in legge il decreto legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, terzo comma, secondo capoverso, sono soppresse le parole: all'estero e le parole: lire 12.640 sono sostituite con le parole: lire 11.800;

nel terzo comma, terzo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: e dall'Automobile Club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera;

nel terzo comma, quarto capoverso, sono soppresse le parole: da emanarsi non oltre il

trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

ART. 3-bis. — L'articolo 14 del regio decreto-legge 18 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituito con l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purché la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 4 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento.

Gli abbuoni di cui al precedente comma sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati d'imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento ».

ART. 3-ter. — Le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, nonché i relativi abbuoni d'imposta accordati nei limiti previsti dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono semestralmente comunicati ai Compartimenti doganali per le revisioni e gli opportuni controlli. I risultati della revisione e dei controlli sono comunicati al Ministero delle finanze entro il primo mese del successivo semestre.

ART. 3-quater. — L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sostituito dall'arti-

colo 5-bis della legge 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e la programmazione economica e del tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1.

Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto ».

In sede di prima applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, quale modificato dal presente articolo, il Ministro delle finanze dovrà prevedere, nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate nel primo comma del precitato articolo 2, che il nuovo livello del saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-quinquies. — I primi due commi dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

« È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con de-

creto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87 ».

ART. 3-sexies. — L'articolo 1-bis contenuto nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 733, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, è sostituito dal seguente:

« l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975 ».

All'articolo 4, nel primo comma, le parole: o sarà pagata, ancorché per uno soltanto dei periodi fissi indipendenti stabiliti dalle norme vigenti, *sono sostituite con le parole:* pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sarà pagata per uno dei detti periodi;

nel terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: L'imposta è ridotta alla metà per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto;

nel quarto comma le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *sono sostituite con le parole:* entro il 30 settembre 1974;

nel settimo comma le parole: pari a tre volte, *sono sostituite con le parole:* pari a due volte, e *sono aggiunte, in fine, le parole:* Al pagamento dell'imposta evasa e della sovrattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa.

All'articolo 5, nel primo comma, la tabella è sostituita dalla seguente:

« aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP L. 500 mila;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;

aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

ART. 5-bis. — Sono competenti all'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gli ufficiali e gli agenti di polizia tributaria, nonché gli organi indicati nell'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

ART. 5-ter. — Per i versamenti da parte dell'ACI delle somme relative alla riscossione dei tributi indicati nell'articolo 4 si applicano, relativamente ai termini ed alle modalità, le disposizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1969.

All'articolo 6, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti, che lo amministra secondo le norme disciplinanti la sua attività, un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali per il credito a medio termine.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 250 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Gli utili del fondo, al netto delle spese di amministrazione, saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale.

All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente quarto comma si provvede con un corrispondente importo dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie, entro il 30 aprile 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e programmazione econo-

mica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee:

1) disposizioni, e relative norme di attuazione, intese a disciplinare l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta attraverso l'uso obbligatorio di misuratori meccanici;

2) disposizioni relative alle modalità ed ai termini per l'effettuazione dei controlli sullo stoccaggio, e per la compilazione degli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, ai fini della determinazione dei cali effettivi da ammettere all'abbuono d'imposta;

3) disposizioni dirette a ridurre, ai limiti minimi pari a quelli normali verificantisi nelle più moderne tecniche di stoccaggio e di movimentazione, le percentuali massime dei cali ammissibili ad abbuono d'imposta risultanti dall'articolo 3-bis, sub articolo 1, della presente legge, fissando eventualmente criteri differenziati per la determinazione dei cali effettivi; disposizioni intese a stabilire modi e termini per la concessione dell'abbuono, disposizioni dirette a regolare la revisione periodica delle percentuali e le relative modalità, ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni correlative ad aggiornamenti tecnologici;

4) disposizioni intese a disciplinare la revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza degli impianti di fabbricazione e dei processi di lavorazione dei prodotti indicati negli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del relativo aggiornamento tecnologico e delle corrispondenti prescrizioni da imporre, entro opportuni termini, agli esercenti la industria di fabbricazione dei detti prodotti come condizione per la conferma dei provvedimenti autorizzativi, nonché delle concessioni e licenze previste dalle vigenti leggi;

5) disposizioni intese a coordinare l'imposizione sui prodotti assoggettabili all'imposta di fabbricazione in rapporto alle modifiche di classificazione apportate alla tariffa doganale comune, con le norme concernenti l'applicazione dell'imposta sui prodotti petro-

liferi, in modo da conservare ai prodotti assimilati il trattamento fiscale cui già erano soggetti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Spinelli di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente La Loggia si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 2 AGOSTO 1974, ORE 15. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Malfatti, ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

Disegno e proposte di legge:

Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati, convenzionati o legalmente riconosciuti, delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché l'ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di leggi vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 1074 (*Parere della V Commissione*) (1648);

Giordano: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (477);

Buzzi ed altri: Ammissione degli insegnanti delle scuole non statali pareggiate e legalmente riconosciute al corso speciale di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (491);

Tozzi Condivi: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nel ruolo del personale insegnante e non insegnante (680);

Menicacci: Modifica dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente norme per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (756).

(*Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato*).

La Commissione riprende la discussione del testo unificato dei provvedimenti all'ordine

del giorno, elaborato in sede referente dal Comitato ristretto, passando all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1 in un nuovo testo proposto dal relatore Buzzi e modificato da un emendamento del deputato Caiazza; in precedenza era stato respinto un subemendamento del deputato Chiarante e ritirato un emendamento dei deputati Santuz e Bellisario.

La Commissione approva senza modifiche gli articoli 2, 3 e 4 del testo unificato al quale non erano stati presentati emendamenti.

Il deputato Rausa illustra un articolo aggiuntivo relativo agli insegnanti di educazione fisica ed il deputato Tedeschi un proprio emendamento tendente a modificare il suddetto articolo aggiuntivo. I deputati Salvatori ed Aloï si dichiarano favorevoli sia all'emendamento Rausa che al subemendamento Tedeschi; il relatore Buzzi ed il Ministro della pubblica istruzione Malfatti, pur rendendosi conto del problema toccato dall'articolo aggiuntivo, esprimono l'opinione che quest'ultimo fuoriesca dall'oggetto proprio del provvedimento in esame. Il Presidente Ballardini ritiene improponibile l'articolo aggiuntivo per estraneità della materia e la Commissione concorda con la decisione del Presidente.

La Commissione approva gli articoli 5, 6 e 7 del testo unificato al quale non erano stati presentati emendamenti. Il relatore Buzzi ritira un emendamento tendente ad aggiungere un comma all'articolo 9 della legge n. 1074. La Commissione approva l'articolo 8 in una nuova formulazione che tiene conto delle osservazioni fatte dalla Commissione bilancio.

Intervenendo per dichiarazioni di voto, il deputato Raicich dichiara che il suo gruppo si asterrà; il deputato Masullo preannuncia il proprio voto contrario ed i deputati Rausa, Aloï e Reale Giuseppe il proprio voto favorevole.

La Commissione approva quindi il titolo del testo unificato. Quest'ultimo viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

TRASPORTI (X)

VENERDÌ 2 AGOSTO 1974, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* FORTUNA, *indi del Vicepresidente* LOMBARDI GIOVANNI. — Interviene

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Togni.

All'inizio della seduta il Presidente Fortuna, con riferimento ad alcune notizie di stampa secondo cui il ministro Togni sarebbe intervenuto in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni, relazionando ampiamente sulla riforma della RAI-TV e della televisione via cavo alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale, esprime l'avviso che l'iniziativa, pur in sé lodevole, avrebbe più appropriatamente dovuto esercitarsi in seno alla Commissione trasporti, unica competente — a suo avviso — alla trattazione delle questioni di struttura dell'ente radiotelevisivo, dovendo le attribuzioni della predetta Commissione di vigilanza considerarsi limitate alla disamina dei profili gestionali dell'ente medesimo.

Il Ministro Togni fa presente che quel suo intervento ha avuto luogo a seguito di un invito del Presidente della Commissione predetta. Non ha comunque difficoltà a ripeterlo in questa sede, ricordando altresì di avere già a suo tempo fatto rilevare nell'altra la competenza primaria della Commissione trasporti in materia di bilanci dell'ente.

Il Presidente Fortuna avverte che, ove la Commissione concordi, sottoporrà la questione di competenza alla Presidenza della Camera, a termini di regolamento.

Il deputato Damico concorda con l'impostazione del Presidente, lamentando l'anomala situazione determinatasi a seguito delle continue proroghe della convenzione con l'ente radiotelevisivo e ricordando la richiesta del gruppo comunista per un confronto con il Governo circa i suoi orientamenti a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale.

Il deputato Mancini Antonio concorda nel rivendicare alla Commissione trasporti la competenza esclusiva in materia di strutturazione dei servizi radiotelevisivi.

Il deputato Baghino aderisce a tale impostazione.

Il Presidente Fortuna avverte che, dato l'avviso unanimemente espresso dalla Commissione, sottoporrà al Presidente della Camera la questione per le decisioni di sua competenza.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Baghino lamenta che, in spregio ai termini regolamentari, sia stato posto all'ordine del giorno di oggi della Commissione il disegno di legge di conversione del

decreto-legge sull'aumento dei limiti di straordinario ai postelegrafonici, anche se si rende conto che ciò è avvenuto a seguito di una decisione dell'Assemblea, presa, per altro, in base all'erroneo presupposto di un accordo che sarebbe stato raggiunto al riguardo in seno alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, che, in realtà, non si sono affatto occupati dell'argomento.

Il Presidente Fortuna fa rilevare che il Presidente della Camera nella seduta di ieri aveva avvertito l'Assemblea che la Commissione avrebbe oggi esaminato il provvedimento e aveva proposto ed ottenuto l'autorizzazione a riferire oralmente nella stessa giornata di oggi.

Il deputato Baghino sottolinea comunque che tutta la procedura seguita nella circostanza è anomala, come è altresì dimostrato dall'avvenuta iscrizione all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione della proposta di legge Spitella n. 3151, trasferita appena ieri dall'Assemblea dalla sede referente alla legislativa a poche ore dall'assenso allo stesso trasferimento da lui dato a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, e ciò in aperto spregio delle norme regolamentari.

Il deputato Damico precisa che il gruppo comunista, nel dare il proprio assenso al trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge Spitella n. 3151 (sostitutiva dell'analogo decreto-legge) non aveva certo in animo di consentirne l'esame al di fuori del generale contesto delle altre misure urgenti adottate dal Governo. Per questo motivo l'*iter* della proposta di legge non può concludersi a tamburo battente, come vorrebbe la maggioranza.

Per questi motivi chiede che la disamina della proposta di legge Spitella n. 3151 sia rinviata ad altra seduta.

Il deputato Marzotto Caotorta fa presente che la presentazione di tale proposta di legge da parte del gruppo democristiano ha avuto il fine di andare incontro alla richiesta della opposizione che fosse ridotto il numero dei decreti-legge da discutere, nella intesa, per altro, che il trasferimento in sede legislativa della proposta stessa fosse preordinato ad accelerare al massimo l'*iter* del provvedimento. Pertanto, una volta concesso da tutti i gruppi l'assenso al trasferimento suddetto, l'Assemblea ha deciso in conformità, senza forzature o pressioni di sorta da parte di chicchessia e men che mai da parte democristiana. Non comprende quindi l'odierna posizione del gruppo comunista, che appare rispondere ad intenti puramente ostruzionistici.

Il deputato Ceravolo fa presente che la decisione dell'ultima conferenza dei capigruppo in ordine al decreto-legge sullo straordinario ai postelegrafonici è stata assunta in base al presupposto che la X Commissione avesse già iniziato l'esame del provvedimento. Rivelatosi errato tale presupposto, è più che giustificato che il gruppo comunista abbia assunto l'odierna posizione, che non risponde certo a fini ostruzionistici.

Il Presidente Fortuna ribadisce la piena validità dell'ordine del giorno della seduta odierna, della cui legittimità a nessuno è lecito dubitare, essendo la sua formazione avvenuta in base a proposte della Presidenza della Camera avallate dal voto unanime dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici (Approvato dal Senato) (Parere della I e della V Commissione) (3138).

(Esame).

Il relatore Antonio Mancini illustra ampiamente il decreto-legge, sulla cui validità anche dal punto di vista costituzionale non vi possono essere dubbi, data l'urgente necessità di ovviare ad una situazione ritenuta ormai insostenibile dall'intera opinione pubblica. Ma anche nel merito il provvedimento è pienamente da condividere, dato che, nell'impossibilità di provvedere nel breve termine alle pur necessarie riforme di struttura dell'azienda postelegrafonica, non vi era altro mezzo che ricorrere all'intensificazione delle prestazioni del personale disponibile, remunerandole adeguatamente. Il rimedio — per quanto gradito al personale — non va per altro istituzionalizzato e al riguardo occorre un serio impegno del Ministro il quale deve altresì garantire che dell'aumento dei compensi beneficino solo le sedi con scarso personale.

Con queste osservazioni raccomanda l'approvazione del disegno di legge di conversione.

Il deputato Baldassari contesta l'esistenza del presupposto costituzionale della straordinarietà e dell'urgenza di provvedere a base del decreto-legge, data l'ormai cronica situazione di crisi dell'azienda postale di cui questo e i precedenti Governi hanno tutta la re-

sponsabilità. Né si dica, come ha fatto il ministro al Senato, che il personale non sarebbe obbligato a queste prestazioni eccezionali, vero essendo al contrario che esso vi è costretto con inammissibili intimidazioni contrarie allo spirito dello statuto dei lavoratori. Mortificante è poi il fatto che il provvedimento disattenda una legge approvata pochi mesi or sono dal Parlamento, ponendosi in una logica verticistica e clientelare, tesa a perpetuare una gestione trentennale del potere all'interno dell'azienda che il gruppo comunista condanna recisamente, rinnovando le sue note proposte alternative circa una maggior mobilità del personale, il decentramento di alcuni servizi, il blocco dell'invio degli stampati ecc.

Per questi motivi preannuncia il voto contrario del gruppo comunista al disegno di legge di conversione.

Il deputato Guerrini dichiara di condividere alcune delle preoccupazioni adombrate dal relatore circa gli effetti dirompenti che questo provvedimento straordinario potrebbe avere sull'assetto generale del pubblico impiego, dato il suo evidente contrasto con il principio dell'unicità degli emolumenti voluto dal Parlamento, il quale si assume una grave responsabilità avallando questo modo di legiferare episodico e settoriale.

I problemi dell'azienda postale non si risolvono monetizzando il lavoro del personale ma utilizzando più razionalmente uomini e mezzi per superare una situazione che, pur in via di miglioramento, resta sempre gravissima.

Il deputato Russo Ferdinando afferma che il provvedimento in esame è accettabile se ad esso si riconosce natura di strumento contingente per ovviare ad una situazione eccezionale, aggravata dall'inerzia del Parlamento di fronte all'esigenza di adeguati aumenti nell'organico del personale postelegrafonico, nonché dall'errata imposizione per legge di riduzioni nel lavoro straordinario e dal contemporaneo aumento del volume della domanda del servizio.

Occorre pertanto porre l'amministrazione in condizione di non dover più ricorrere a siffatti provvedimenti e ciò potrà ottenersi con la definitiva approvazione del disegno di legge n. 1313-ter-B, con la costruzione di adeguati locali e così via. Quanto ai compensi straordinari, raccomanda che essi siano equamente distribuiti, evitando con opportuni avvicendamenti il formarsi di situazioni di privilegio.

Il deputato Carri sottolinea come l'ottimismo ostentato dal ministro nel dibattito

sullo stato di previsione della spesa del suo dicastero si sia rivelato del tutto infondato, giustificando, data l'attuale situazione del settore, le più nere previsioni sia in ordine all'attuazione di alcune misure già da lui preannunciate sia sull'esistenza stessa di una qualsiasi volontà di rinnovamento. Ne è prova questo ennesimo, incostituzionale decreto-legge con cui si violano recenti decisioni del Parlamento, ignorando le proposte che il gruppo comunista continuerà a sostenere in alternativa alla fallimentare politica del Governo.

Il deputato Galasso denuncia l'abusivo ricorso del Governo allo strumento del decreto-legge, non giustificato dalla situazione del settore, la cui cronica disfunzione è il frutto della insipiente politica clientelare finora seguita a colpi di provvedimenti-tampone come questo, che il gruppo del MSI-destra nazionale non può certo condividere.

Il deputato Korach lamenta che il Governo non abbia saputo far fronte agli impegni assunti con la legge n. 728 del 1973, di cui questo decreto rappresenta anzi la clamorosa sconfitta e, insieme, il riconoscimento della sconfitta di una linea politica clientelare e corporativa, chiusa ad ogni istanza di rinnovamento di un settore che la democrazia cristiana considera da trent'anni come un suo feudo.

Il deputato Baghino rileva che la crisi del servizio postale, che si inquadra in quella più generale del paese, non si cura a colpi di decreti-legge come quello in esame, che pongono il Parlamento di fronte all'innammissibile ricatto del prendere o lasciare. Oltretutto questo provvedimento viola la legge n. 728 del 1973, la cui approvazione fu imposta al Parlamento con la riserva mentale della sua successiva disapplicazione e con la complicità dei sindacati della « triplice », non certo fedele interprete anche in quella circostanza delle necessità dei lavoratori.

Si tratta, in definitiva, di un provvedimento abnorme, privo di copertura finanziaria e che non risolverà nessuno dei problemi della azienda postale.

Il relatore Antonio Mancini rileva come nell'odierno dibattito non siano stati portati argomenti decisivi contro la costituzionalità del provvedimento, dato che nessuno ha potuto smentire l'eccezionalità della situazione del settore e l'esigenza di farvi fronte con urgenza.

Quanto al problema della copertura degli oneri recati dal decreto, esiste già in bilancio un apposito capitolo di spesa. Piuttosto è da rilevare che, rispetto ad un cinquantennio fa,

l'odierno volume di lavoro non è di molto aumentato, anche se le condizioni dei dipendenti di allora erano senz'altro deteriori.

Al deputato Guerrini deve far osservare che le rivendicazioni di ordine normativo, specie se soddisfatte con « leggine », hanno una carica dirompente molto superiore a quelle di carattere economico. Né la riduzione dei compensi straordinari disposta da una « leggina » del 1973 si è rivelata felice, data l'impossibilità di far fronte con le attuali strutture ad una anomala situazione.

Convieni sulla opportunità in astratto dei trasferimenti di personale, anche se si rende conto delle gravi difficoltà che vi ostano, le quali non possono però giustificare inerzie o colpevoli indulgenze. Raccomanda, in conclusione, la sollecita approvazione del disegno di legge, che deve per altro rappresentare per il dicastero non già l'alibi per ennesimi rinvii ma il punto di partenza della indispensabile riforma dell'azienda.

Il ministro Togni afferma che il provvedimento in esame ha il solo scopo di far fronte, per un periodo limitato, all'esigenza di smaltire le giacenze di posta arretrata. Ciò in perfetto accordo con i sindacati e grazie al sistema del cottimo, cioè con la retribuzione di prestazione addizionali rese nell'ambito del normale orario di lavoro, retribuzione cui si farà fronte con gli stanziamenti già in bilancio.

La situazione dell'azienda ha già tratto beneficio dal provvedimento, dalle già disposte « rese uniche nazionali » e dall'inoltro diretto della corrispondenza da provincia a provincia secondo gli accordi con le organizzazioni sindacali, mentre al fabbisogno di personale si provvederà in parte con nuove assunzioni e, nei limiti del possibile, con i trasferimenti. Il tutto in attesa che il programma che stanziava la somma di mille e cinquecento miliardi per il settore consenta di vararne la definitiva riforma.

Conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge di conversione.

La Commissione approva quindi senza emendamenti l'articolo unico del disegno di legge, dando mandato al relatore di riferire favorevolmente alla Assemblea, che ha già concesso ieri l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 25 luglio 1974, nel comunicato della IX Commissione permanente (Lavori pubblici), a pagina 14, prima colonna, l'ultimo comma va sostituito dal seguente: « La Commissione approva quindi un articolo aggiuntivo del deputato Ferretti per il quale il relatore e il Governo si rimettono alla Commissione e con votazione finale a scrutinio segreto il testo unificato del disegno e delle proposte di legge con gli emendamenti approvati e con il titolo: « Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti ».

CONVOCAZIONI**VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze e tesoro)

Lunedì 5 agosto, ore 11.**IN SEDE REFERENTE.**

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria (3090) — (*Parere della I e della V Commissione*);

VESPIGNANI ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (1986) — (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*);

CARADONNA e SANTAGATI: Esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi di natura artigianale (1893) — (*Parere della XII Commissione*);
— Relatore: Pandolfi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Martedì 6 agosto, ore 9,30.**IN SEDE REFERENTE.**

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (3161) — Relatore: Olivi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge costituzionale:

PELLICANI MICHELE: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, e modifica dell'articolo 48 della Costituzione (18) — (*Parere della IV Commissione*);

FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (122) — (*Parere della II Commissione*);

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (465) — (*Parere della IV Commissione*);

ALMIRANTE ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (807);

— Relatore: Riz.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 6 agosto, ore 10.**IN SEDE LEGISLATIVA.**

Discussione del disegno di legge:

Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei tra-

sporti e dell'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (3121) — Relatore: Masciadri — (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*).

Interrogazioni:

GUGLIELMINO e CERRA: n. 5-00441;

GUGLIELMINO ed altri: n. 5-00820.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Martedì 6 agosto, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 264, recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (3102) — (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*);

— Relatore: Ferri Mario.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 7 agosto, ore 14,30.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

Contro i deputati Servello e Petronio (Doc. IV, n. 130) — Relatore: Lettieri.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 7 agosto, ore 9,30.

Comunicazioni del Presidente per una proposta di indagine conoscitiva sui criteri di formazione e gestione del parco autovetture dello Stato e degli enti pubblici.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatore TORELLI: Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo degli alimenti e bevande (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2220);

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (731);

— (*Parere della I e della XII Commissione*) — Relatore: Artali.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto (2471) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Zolla.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 7 agosto, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (2624) — Relatore: Felisetti — (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*).

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 7 agosto, ore 17.

Parere sulle proposte di legge:

PICCOLI ed altri: Riforma giuridica e provvidenze economiche a favore della stampa quotidiana d'informazione (3016) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Castelli;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PELLICANI MICHELE: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, e modifica dell'articolo 48 della Costituzione (18);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (465);

— (Parere della I Commissione) — Relatore: Castelli;

RICCIO PIETRO: Modifica all'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari (2668);

MANCA: Modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 545, recante norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (2708);

ISGRÒ: Modifica dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari (2808);

— (Parere della I Commissione) — Relatore: Cittadini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Mercoledì 7 agosto, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno (Approvato dal Senato) (3122) — Relatore: Di Giesi — (Parere della VI Commissione).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 7 agosto, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

SPITELLA ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50,

contenente norme sulla navigazione da diporto (3151) — Relatore: Marocco.

Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1313-ter-B) — Relatore: Russo Ferdinando — (Parere della I e della V Commissione).

Discussione delle proposte di legge:

Senatori SANTALCO ed altri: Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) — (Parere della II, della IV e della XIV Commissione);

MAGGIONI ed altri: Modifica agli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme di circolazione stradale (1669);

COLUCCI ed altri: Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 62, che reca modifiche al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (2947) — (Parere della XIV Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2918) — Relatore: Poli — (Parere della I e della V Commissione).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 7 agosto, ore 10.

Comunicazioni del Ministro del commercio con l'estero sull'attuale situazione del credito all'esportazione.

Mercoledì 7 agosto, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 1150 « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 7 agosto, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (3102) — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

— Relatore: Ferri Mario.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 8 agosto, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229) — Relatori: per la IV Commissione: Padula; per la XIII Commissione: Bianchi Fortunato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 8 agosto, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e

delle torbiere (1039) — (*Parere della I e della VIII Commissione*);

FRACANZANI: Legge-cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813) — (*Parere della I, della IV e della VIII Commissione*) — Relatore: Girardin.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BASTIANELLI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane (*Urgenza*) (2406) — (*Parere della I Commissione*);

BALZAMO e SAVOLDI: Nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane (1177) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIII Commissione*);

BOVA ed altri: Istituzione del certificato di qualificazione professionale per l'esercizio delle attività artigiane (2517) — (*Parere della I e della III Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Disciplina organica dell'artigianato (2869) — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*);

VENTURINI ed altri: Nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane (2959) — (*Parere della I, della II, della IV e della XIII Commissione*);

— Relatore: Biagioni.

Giovedì 8 agosto, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 1649 « Istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 8 agosto, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei

confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (3102) — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione*) — Relatore: Ferri Mario.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione permanente (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del Proto-

collo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971 (*Approvato dal Senato*) (2718);

— Relatore: Salvi.

VI Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili (3080) — Relatore: Spinelli.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.